



RG N. 52/2026 L.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

dott. Angela Casalini Giudice

nel giudizio n. 106-1/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

promosso da

ANTONIO GENOVESE (GNVNTN69H25H703J) con il patrocinio dell'avv. SIMONE LANDI (LNDSMN96E21H703M) elettivamente domiciliato in Salerno, via Irno 2, presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

nei confronti di

JONICA EDILE S.R.L. SEMPLIFICATA (02862770340) , con sede legale in 43122 Parma (PR), Strada Principale di Beneceto n. 135;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale ovvero, in subordine della liquidazione controllata, di JONICA EDILE S.R.L.S.;



osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data 22 giugno 2026 come da attestazione in atti);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente, tra l'altro, attività di ; “costruzione e ristrutturazione di immobili residenziali e non”;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a)considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII (il solo debito erariale ammonta ad € 388.540,27 ; v. informativa AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE del 22 giugno 2026 alla voce “Totale residuo al netto dell'importo sospeso”);

b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, ed in particolare dai bilanci al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2024, non è emerso, quanto ad attivo, ricavi e debiti, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che



il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014; Cass 7087/2022); orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti: debito di modeste dimensioni, maturato nei confronti di un lavoratore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11393 del 18/06/2004; Sez. 1, Sentenza n. 19611 del 30/09/2004); b) dall'esistenza di debiti erariali per € 388.540,27 (v. informativa AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE del 22 giugno 2026 alla voce “Totale residuo al netto dell'importo sospeso”) di cui soltanto € 57.000 oggetto di rateizzazione; c) dall'esistenza di debiti verso INPS per € 19.274,83 (V. certificazione dei debiti contributivi INPS del 22 giugno 2026 con riguardo al credito non affidato all'Agente della Riscossione) ; d) dalla presenza di plurime esecuzioni definite nel corso del biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione (V. informativa Cancelleria Esecuzioni del 23 giugno 2026); e) dai plurimi decreti ingiuntivi emessi dall'intestato Tribunale (provvisoriamente esecutivi, su ricorso di CASSA EDILE per una somma capitale di oltre € 35.000) nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. informativa Cancelleria Lavoro del 26 giugno 2026); f) dalla presenza di protesti iscritti nei confronti della resistente nell'ultimo biennio (V. visura protesti in allegato alla visura CCIAA); elementi che inducono a ritenere come la resistente non sia in condizione di provvedere con mezzi ordinari al regolare e tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte;

ritenuto di indicare come curatore il dott. MARGHERITA MARIA BANCHINI , professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII ;

P.Q.M.



visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di JONICA EDILE S.R.L. SEMPLIFICATA (02862770340) con sede legale in 43122 Parma (PR), Strada Principale di Beneceto n. 135; in persona del legale rappresentante pro tempore FORTINO MARIA GRAZIA (FRTMGR73T46Z112Q);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore il dott. MARGHERITA MARIA BANCHINI (BNC MGH 75A59 G337E) con studio in BORGO GARIMBERTI 4 43121 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 25 novembre 2026 ore 11.15;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati



degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario ex art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 28 agosto 2026

Il Giudice rel.

Enrico Vernizzi

Il Presidente

Antonella Ioffredi

